

**CONVENZIONE**  
**TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E CROCE D'ORO MONTALE**  
**PER ESECUZIONE DI TEST IMMUNOLOGICI RAPIDI SIEROLOGICI PER**  
**INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI ANTI – HCV PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI**  
**PRATO, FIRENZE, PISTOIA, EMPOLI scadenza 31.12.2025**  
**CIG B79A7BE2B2**

**TRA**

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore SOS Procedure Amministrative Privato Accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 802 del 09.07.2025;

**E**

L'Associazione Croce d'Oro Montale, di seguito denominata/o "Controparte", con sede legale in Via E. Nesti 2, Montale (PT), partita IVA 02019090477, nella persona di Claudio Santini, non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della struttura;

**PREMESSO**

- che con DGRT n.1538/2022 rubricata "Avvio di un programma di screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C, in attuazione dell'art.25 sexies del DL n. 162/2019. Approvazione del progetto" e successiva DGRT n. 539 del 06.05.2024 "Prosecuzione del programma di screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C, in attuazione dell'art. 25-sexies del D.L.n. 162/2019. Integrazione DGR 1538/2022", la Regione Toscana dà indicazioni operative alle Aziende USL per l'esecuzione del suddetto screening, la cui copertura finanziaria è assicurata con fondi regionali;

- che il Decreto del Ministero della Salute del 30.12.2024 "Esecuzione dello screening nazionale per

l'eliminazione del virus dell'HCV" (GU n. 64 del 18.03.2025) proroga ulteriormente il termine di cui all'art.6 del DM 14.05.2021, fino al 31.12.2025, senza ulteriore stanziamento di risorse;

- che la Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, con specifica nota ha comunicato alle Aziende USL la necessità di proseguire il programma di Screening HCV, recependo quanto indicato dal Ministero;

- che il D. Lgs. 502 del 1992 e ss.mm.ii. all'art. 8 bis "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali" prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;

- che, come da LRT 40/2005 Capo II bis, il sistema sanitario di emergenza urgenza è composto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dai Comitati CRI e dalle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 76 quinquies LRT 40/2005, nonché dagli Organismi rappresentativi delle AA.VV. e dal Comitato Regionale CRI;

- che l'Azienda ha la necessità di garantire l'esecuzione del test immunologico rapido sierologico per l'individuazione di anticorpi HCV per gli ambiti territoriali di Firenze, Prato, Pistoia e Empoli, nella popolazione residente nella Regione Toscana, coorte di nascita 1969 -1989;

- che l'Azienda, a seguito di avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito ASLTC con scadenza 21.06.2025, ore 12.00, con delibera DG n. 802 del 09.07.2025 ha individuato la Controparte per attivare il suddetto servizio;

- che la Controparte possiede il requisito richiesto per stipulare il presente accordo, come di seguito specificato:

- iscrizione al registro regionale dei soggetti del sistema sanitario di emergenza urgenza di cui alla LRT n. 40/2005;

## **VISTI**

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle Persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

- il D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D. Lgs 101/18;

- le deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” e n. 250 del 20.02.2020 “Sistema aziendale Privacy: procedura per la violazione dei dati”;

- la LRT n. 40 del 2005 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 76 quinquies;

- la DGRT n.79/r del 17.11.2016;

- la deliberazione del Direttore Generale n° 802 del 09.07.2025 con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione;

**TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - PREMESSA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**ART. 2 -OGGETTO**

L’oggetto della presente convenzione concerne l’esecuzione da parte della Controparte di test immunologici sierologici rapidi per l’individuazione di anticorpi HCV per l’ambito di Montale – Agliana – Pistoia all’interno del progetto di screening HCV nella popolazione generale residente in Toscana, coorte di nascita 1969 – 1989.

Le prestazioni saranno garantite dalla Controparte come indicato nella domanda di partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse pubblicato con delibera Dg. 663 del 06.06.2025, fermo restando che la programmazione effettiva del servizio sarà poi concordata con i referenti aziendali individuati per lo specifico programma di screening HCV, secondo le esigenze rilevate. Qualora la controparte intenda integrare l’elenco delle sedi indicate nella suddetta domanda dovrà darne comunicazione scritta all’azienda che, previa valutazione, potrà autorizzare.

### **ART. 3 – MODALITA' OPERATIVE DELLO SCREENING HCV**

L'effettuazione dello screening avviene su base volontaria.

L'utente potrà visualizzare l'elenco dei luoghi presso i quali effettuare il test nella sezione dedicata del sito web [www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it) e recarsi presso quello prescelto per sottoporsi al test HCV tramite pungo dito. L'esito del test sarà comunicato appena disponibile.

Prima dell'esecuzione del test, la controparte è tenuta ad acquisire il consenso informato da parte dell'utente.

Il test potrà essere eseguito in autonomia dal soggetto stesso alla presenza di personale incaricato (ad es: volontari) o da personale appartenente ad una professione sanitaria di cui al link <https://www.salute.gov.it/portale/professionisanzitarie/dettaglioContenutiProfessionisanzitarie.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=1>

Il risultato del test verrà registrato dal personale incaricato sull'app #screeningHCV appositamente predisposta, e immediatamente comunicato all'utente anche in forma cartacea e stampato dall'operatore.

Qualora il test fosse positivo il professionista sanitario prenderà in carico il paziente per la comunicazione del risultato del test e l'illustrazione del percorso successivo, specificando che il test potrebbe essere anche un falso positivo.

**L'Azienda Usl Toscana Centro**, tramite la Farmacia aziendale, fornisce il materiale per l'effettuazione degli screening, ovvero il kit per il test rapido.

#### **La Controparte:**

- **offre** il test agli aventi diritto (popolazione nata tra il 1969 e il 1989) sfruttando ogni occasione utile attraverso l'organizzazione di:

- punti di test presso le proprie sedi

- **garantisce**

-la presenza di almeno un appartenente ad una professione sanitaria di cui sopra, di un operatore sussidiario entrambi dotati dei necessari DPI;

-la disponibilità di materiale per la sanificazione presso ogni postazione, in caso di eventi imprevisti, nonché cotone e disinfettante;

-il pieno rispetto della DGRT 1538 del 27/12/2022 e relativi allegati;

-l'effettuazione degli adempimenti amministrativi di accettazione dell'utente, compreso l'acquisizione del consenso informato, e l'inserimento sulla app #screeningHCV di tutti i dati richiesti;

-il censimento degli operatori che avranno accesso all'app #screeningHCV sul sito web <https://operatoreapp.ssr.toscana.it/CensimentoRegistrazioni/>, opportunamente aggiornato;

- di consegnare e far sottoscrivere all'utente l'informativa per il trattamento dei dati personali.

Le suddette modalità possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni che saranno formalmente comunicate dall'Azienda.

La Controparte garantisce l'applicazione di protocolli, nonché disposizioni, fornite dall'Azienda in materia di sicurezza e sanificazione per quanto riguarda le attività di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 4 –TARIFFA**

L'Azienda, per ogni soggetto sottoposto a test immunologico rapido sierologico per l'individuazione di anticorpi anti – HCV, riconosce la tariffa omnicomprensiva di € 4,00.

Saranno remunerate solamente le prestazioni effettivamente erogate e registrate nella App #screeningHCV appositamente predisposta.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Controparte per l'attività eseguita con modalità difformi dai protocolli forniti nonché dalla DGRT n. 1538/2022, per la quale la Controparte non vanterà nessun credito.

#### **ART. 5 - PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO**

La Controparte assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all'osservanza dei principi contenuti nel codice di

comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, aggiornato con Delibera del Direttore Generale n. 91 del 30-01-2024 e pubblicato sul sito aziendale nella voce "amministrazione - trasparente – disposizioni generali – atti generali". La Controparte garantisce che nell'esecuzione del test i professionisti si attengano a quanto previsto dalla DGRT 1538 del 27/12/2022 e ai relativi allegati, oltre che ad ogni ulteriore procedura o indicazione data dalla AUSL Toscana Centro.

#### **ART. 6 - INCOMPATIBILITA'**

La Controparte prende atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall'art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità.

La Controparte ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione del presente atto e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l'indicazione di ogni struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo.

La Controparte prende atto dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs.165/2001 che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Azienda svolta attraverso i medesimi poteri.

#### **ART.7 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE**

La Controparte garantisce che le prestazioni erogate vengano registrate nella App #screeningHCV appositamente predisposta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la Controparte provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo che sarà comunicato dall'Azienda.

L'Azienda provvederà a riconoscere i test effettivamente eseguiti, come risultanti dalla sopra citata app, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

#### **ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Su tutti i documenti fiscali relativi dovrà essere riportato il codice CIG attribuito al presente contratto.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Controparte, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Controparte risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

#### **ART. 9- PRIVACY**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e delle deliberazioni del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 e n. 250 del 20.02.2020 “Sistema aziendale Privacy: procedura per la violazione dei dati” visibili sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce “privacy”.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è

allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, All. A.1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra l'Azienda e la Controparte di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

#### **ART. 10 – PATTO DI INTEGRITA'**

A seguito della deliberazione aziendale n. 706 del 31.05.2023 “Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro”, che riporta quanto disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione anno 2022 di cui alla Legge n.190/2012 e s.m.i., i Soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione devono sottoscrivere lo schema di Patto di Integrità di cui all'allegato 2 del presente atto quale parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 11- COPERTURE ASSICURATIVE**

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Avviso, con copertura da mantenere per almeno 10 anni (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione dell'accordo).

Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 “Obbligo di

assicurazione” della Legge 8 marzo 2017, n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

La Struttura è tenuta all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

#### **ART. 12 -VERIFICHE**

La Controparte riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità e sulle modalità operative del servizio erogato, fermo restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro ed i controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

#### **ART. 13- FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

#### **ART. 14- DECORRENZA E DURATA**

L’accordo contrattuale avrà durata dalla data dell’ultima sottoscrizione al 31.12.2025, con possibilità di proroga fino a un massimo di sei mesi, agli stessi patti e condizioni. Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

#### **ART. 15 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE**

##### **14.1- Inadempienze e penali**

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Controparte dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 4 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite

compensazione con quanto dovuto alla Controparte per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Controparte dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio dei dati sulla piattaforma Insalute.

#### **14.2 - sospensione**

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9, "privacy". Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Controparte un termine di 5 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per n. 3 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

#### **14.3 -recesso**

Qualora la Controparte intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno n. 4 giorni, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso n. 5 giorni. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Controparte da parte dell'Azienda.

#### **14.4 - risoluzione**

L'Azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e

con preavviso di norma n. 30 giorni, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

#### **14.5 -Clausola risolutiva espressa.**

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione sanitaria e/o accreditamento regionale, o in alternativa cancellazione dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti del sistema emergenza urgenza di cui alla LRT 40/2005 ;
- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.6 addebitabile a responsabilità della Controparte;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELLA CONVENZIONE**

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

##### **a) per l'Azienda:**

- il Responsabile della gestione amministrativa del contratto nella figura del Direttore SOS Procedure Amministrative Privato Accreditato;
- il Direttore del Dipartimento della Prevenzione o suo delegato, per quanto attiene la gestione, l'organizzazione del servizio, la programmazione delle attività;
- il Direttore della SOS Monitoraggio e controllo gestionale della produzione privata convenzionata;

##### **b) per il soggetto contraente:**

- il rappresentante legale della Controparte Claudio Santini

### **ART. 17 - ADEMPIMENTI**

La Controparte si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento e/o autorizzativi di cui alla L.R. 51/2009 e ss.mm.ii e al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11. 2016 compreso – a mero titolo esemplificativo – garantire tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

### **ART. 18 – SPESE E CLAUSOLE FINALI**

Il presente atto consta di n. 12 pagine e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co.2 del DPR 131/86.

Le spese di bollo sono a carico della Controparte e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge. Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile.

Letto confermato e sottoscritto

per Azienda USL Toscana Centro  
Il Direttore SOS Procedure Amministrative  
Privato Accreditato  
Dott.ssa Biancarosa Volponi  
(firmato digitalmente)

per Croce D'Oro Montale  
il Rappresentante Legale  
Sig. Claudio Santini  
(firmato digitalmente)

**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  
AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005**